



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ff), del citato decreto, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 con il quale, in coerenza con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera ff) del D.P.C.M. 10 aprile 2020, è stata disposta la continuazione delle misure di riduzione, soppressione e limitazione di cui ai Decreti interministeriali precedentemente adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, con le modificazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni contenute nel suindicato D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 153 del 12 aprile 2020, con il quale, nell'ambito delle più generali previsioni relative ai collegamenti marittimi da e per la Sicilia, gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono stati limitati ad un numero massimo di quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00;

CONSIDERATE le riscontrate difficoltà operative connesse al regolare spostamento dei passeggeri sulle citate linee di collegamento marittimo Messina/Villa San Giovanni/Reggio Calabria e viceversa, che rendono necessaria, nell'ottica di assicurare il rispetto delle previsioni emergenziali sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi, una parziale rimodulazione del servizio di trasporto assicurando un più ampio numero di collegamenti;

VISTA la nota n.15958 del 17 aprile 2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ragione delle difficoltà operative sopradescritte ha proposto alla Regione Siciliana una rimodulazione dei servizi nell'ottica di assicurare un più strutturato ed efficiente numero di collegamenti;

VISTA la nota n. 7982 del 18 aprile 2020 con la quale la Presidenza della Regione Sicilia ha espresso parere favorevole all'introduzione di un'ulteriore corsa giornaliera nel citato servizio di collegamento marittimo dello Stretto;

VISTA la nota Prot. N. 18336 del 16 aprile 2020 con la quale l'Assessorato alla Salute della

Regione Sicilia ha altresì richiesto di poter autorizzare gli spostamenti del personale sanitario anche da e per lo scalo di Messina Tremestieri;

VISTA la nota del 21 aprile 2020 prot. 8341 con la quale la Presidenza della Regione Sicilia ha chiesto per i residenti nella Regione la possibilità di imbarcarsi esclusivamente per motivi di salute sulle navi adibite al trasporto merci da e per la Sicilia;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al DI n. 153 del 12 aprile 2020)

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 è sostituito dal seguente:
“Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E' consentito il trasporto di passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute”
2. L'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 è sostituito dal seguente:
“*Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante cinque corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1,M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47.*
Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle navi”.
3. Restano invariate le rimanenti disposizioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE

